

## COMMISSIONE VIII

## AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

24.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1994

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CERUTTI

## INDICE

|  | PAG.                    |
|--|-------------------------|
| <b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):  |                         |
| Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (Approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato) (1684-ter-B) ..... | 671                     |
| Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> , (gruppo PSI) <i>Relatore</i> .....   | 671, 673, 674, 677, 680 |
| Botta Giuseppe (gruppo DC) .....   | 672, 673                |
| Cutrerà Achille, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> .....   | 672, 674, 678           |
| Lorenzetti Pasquale Maria Rita (gruppo PDS) .....  | 673                     |
| Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista) .....  | 677, 678, 680           |
| <b>Sostituzioni:</b>   |                         |
| Cerutti Giuseppe, <i>Presidente</i> .....  | 671                     |



**La seduta comincia alle 10,30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sostituzioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Angelini Piero Mario, Biasci, Calzolaio, Carta Clemente, Ciliberti, Corrao, Del Mese, Melilla, Mundo, Sartoris e Testa Enrico sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Baccharini, Ferrari Franco, Campatelli, Moiola, Del-fino, Gualco, Bianco, Biricotti, Del Basso, Mengoli e Tattarini.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (Approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla 8ª Commissione permanente del Senato) (1684-ter-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica », già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 28 luglio 1993 e modificato dalla 8ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 gennaio 1994.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate

dall'8ª Commissione permanente del Senato.

Poiché l'onorevole Lusetti è impossibilitato a partecipare ai nostri lavori svolgerò io stesso l'illustrazione delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 del testo approvato dalla nostra Commissione è stato soppresso.

L'articolo 2 - diventato articolo 1 - è stato profondamente modificato, in quanto nel testo da noi approvato si stabiliva che fosse autorizzato un limite di impegno venticinquennale di 10 miliardi a decorrere dal 1994, mentre nel testo del Senato si dispone l'autorizzazione di spesa per un importo di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

Il primo comma dell'articolo 3 - ora articolo 2 - è rimasto identico, mentre con il comma 2 l'8ª Commissione del Senato ha attribuito alle regioni la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

L'articolo 5 è stato soppresso.

L'8ª Commissione del Senato ha poi introdotto due nuovi articoli. L'articolo 4 recepisce, in un certo senso, il dibattito che si era svolto presso la nostra Commissione, in quanto stabilisce che i fondi di cui alla legge n. 60 del 1963 possano essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale non soltanto degli interventi di recupero edilizio, ma anche di nuova edificazione, realizzati da determinati soggetti, ivi indicati.

Una novità altrettanto importante è rappresentata, all'articolo 5, dal riconoscimento dei fondi ripartiti, con delibera

16 gennaio 1987, dal comitato esecutivo del CER, attualmente ancora giacenti presso le tesorerie provinciali o comunali; le economie su tali fondi possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dalla legge n. 457 del 1978. In tal modo queste risorse potranno essere utilizzate per la realizzazione di opere edili.

In qualità di relatore, invito i colleghi ad accogliere le modifiche introdotte dal Senato, in modo che il disegno di legge possa essere definitivamente approvato, diventando legge dello Stato.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A nome del Governo, ringrazio la Commissione per l'attenzione che ha dimostrato nei confronti di questa normativa, tendente a modernizzare, in parte, il regime previsto dalla legge n. 179 del 1992. Ringrazio in modo particolare il presidente per aver illustrato i punti fondamentali dell'intervento operato sul testo dall'VIII Commissione del Senato.

Desidero a mia volta sottolineare la rilevanza dell'articolo 5, con il quale si è voluto specificare che le economie sui fondi di cui alla legge n. 708 del 1986 (ammontanti, complessivamente, a circa 60-65 miliardi), tuttora disponibili, sono anch'esse destinate a quel settore che si è inteso agevolare attraverso la concessione dei fondi (di cui, nel corso degli anni, sono stati utilizzati soltanto 4 miliardi).

Per quanto riguarda i problemi sorti in relazione alla soppressione degli articoli 1 e 5 del testo approvato dalla Camera recanti disposizioni relative ai contributi a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra gli appartenenti alle forze armate, il Governo intende sottolineare che ciò non rappresenta il mancato mantenimento di un impegno assunto, ma il necessario adattamento alle linee imposte dall'approvazione della legge finanziaria per il 1994.

GIUSEPPE BOTTA. Ringrazio la presidenza perché, avendo inserito la discussione del testo in esame nell'ordine del giorno della seduta odierna, ha consentito

alla nostra Commissione — come già era avvenuto nella precedente legislatura — di concludere i suoi lavori occupandosi della politica della casa.

Desidero ricordare che il disegno di legge al nostro esame deriva dallo stralcio di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1993, successivamente modificato dalla nostra Commissione con la previsione di una spesa per limiti di impegno che avrebbero consentito di determinare mutui per circa 600 miliardi di lire. Con le modifiche introdotte dal Senato la natura dello stanziamento è stata trasformata da limite di impegno in contributo in conto capitale, riducendone l'importo a 30 miliardi: ciò non consentirà la realizzazione di un volume di mutui sufficiente agli investimenti necessari nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Nella prossima legislatura tale materia dovrà quindi essere ripresa in esame, allo scopo di affrontare e risolvere i problemi che rimarranno aperti: è chiaro, infatti, che la politica della casa non può certo essere sostenuta soltanto con gli ex fondi Gescal, per i quali, tra l'altro, è previsto un limite temporale.

Non mi sembra pienamente condivisibile, inoltre, il testo dell'attuale articolo 2, riguardante le cooperative a proprietà indivisa. A parte il fatto che anche in questo caso il limite di impegno è stato trasformato in contributo in conto capitale, al Senato è stato anche introdotto il filtro delle regioni, le quali hanno la facoltà di differire il termine per la presentazione del piano di cessione. Se questo è stato il frutto di una necessaria mediazione, pazienza, siamo disposti ad accettarlo, tuttavia è chiaro che con l'intervento delle regioni le procedure diventeranno ancora più lente e difficili.

Desidero inoltre sottolineare l'importanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, approvato dal Senato in un testo identico a quello da noi redatto, con le quali si prevede la possibilità di alienazione o locazione degli alloggi, decorso il termine di 5 anni.

Sono lieto che siano state recepite le posizioni emerse nel corso del dibattito

svoltosi presso la nostra Commissione circa l'estensione delle previsioni di cui all'articolo 4 anche agli interventi di nuova edificazione, oltre che a quelli di recupero edilizio.

Non sono in grado di valutare compiutamente la portata dell'articolo 5, che coinvolge la problematica degli interventi per le case disastrose ed alluvionate, tuttavia desidero a mia volta sottolineare che - come ha ricordato poc'anzi il sottosegretario Cutrera - dei 65 miliardi disponibili da anni soltanto 4 sono stati utilizzati: ciò significa che il CER non ha funzionato, ritengo si tratti di un'affermazione insindacabile. Tale organismo, infatti, non ha svolto la sua funzione di vigilanza, promozione ed accelerazione delle procedure.

**PRESIDENTE.** Infatti, è stato proposto di eliminarlo.

**GIUSEPPE BOTTA.** Il problema è che il comitato per l'edilizia residenziale non ha assunto quelle caratteristiche di organo snello di promozione che si intendeva attribuirgli, ma si è trasformato nel solito ente burocratico che finisce per perdere di vista le situazioni reali.

Desidero ricordare, signor sottosegretario, che l'articolo 4 della legge n. 179 del 1992 prevedeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima tutte le regioni dovessero presentare un rendiconto - che il Governo avrebbe poi trasmesso al Parlamento - sulla situazione relativa all'utilizzazione dei fondi, pena l'esclusione dalle successive ripartizioni. Ebbene, ritengo che a tale obbligo non si sia ottemperato, neanche in seguito alle ultime suddivisioni: la pregherei, allora, signor sottosegretario, di farci pervenire una relazione sulla situazione attuale, conseguente anche alla conversione in legge del decreto-legge n. 398 del 1993 sull'edilizia abitativa. Desidero inoltre sollecitare l'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 359 del 1992, concernente gli espropri, emanazione che sarebbe dovuta avvenire entro brevissimo tempo dall'approvazione

della legge. Tale mancato adempimento ha determinato un blocco totale degli espropri, con conseguenti pesanti oneri a carico dello Stato e dei comuni.

In conclusione del mio intervento, desidero esprimere la mia posizione favorevole all'approvazione del progetto di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

**MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE.** Anche in quest'occasione il gruppo del PDS confermerà il voto favorevole che aveva già espresso sul progetto di legge nel corso della precedente lettura.

Ovviamente non posso che sottolineare a mia volta l'insoddisfazione inerente alla questione della copertura finanziaria: si è trattato, tuttavia, di un atto dovuto, conseguente alle scelte operate con l'approvazione della manovra finanziaria.

Il testo in esame modifica alcuni aspetti della legge n. 179 di estrema importanza per migliaia di cittadini. Evidentemente, mi riferisco in primo luogo alla soluzione data alla questione della proprietà indivisa, che consentirà a molti cittadini di acquisire la proprietà della casa. Egualmente importanti sono gli aspetti concernenti l'alienazione degli alloggi di edilizia agevolata, nonché le integrazioni al testo apportate con l'introduzione degli articoli 4 (che estende la possibilità di finanziamento anche agli interventi per nuove edificazioni) e 5 (con il quale vengono distribuite le economie di spesa ai comuni già individuati nel 1987 dal CER), già ampiamente illustrati dai colleghi che mi hanno preceduto.

Confermando, quindi, il voto favorevole del gruppo del PDS, desidero a mia volta rivolgermi a coloro che saranno qui nella prossima legislatura, affinché portino a conclusione la soluzione di alcuni problemi ancora aperti concernenti la politica della casa. Mi riferisco, in primo luogo, alla riforma degli IACP e, in generale, dell'edilizia residenziale pubblica, che dovrà comportare anche l'eliminazione del CER: non si tratta di una questione ideologica, ma di una necessità che si è dimostrata indiscutibile.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

**ACHILLE CUTRERA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Desidero rispondere, seppure brevemente, rispetto ad alcuni punti che sono stati presi in considerazione nei diversi interventi.

Avrei voluto raccogliere la sollecitazione dell'onorevole **Botta** rispetto alle relazioni richieste con riferimento all'articolo 24 della legge n. 179 e all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333. Data la specificità dei due argomenti, mi riservo di far avere entro dieci giorni due note che gradirei venissero distribuite ai membri della Commissione per l'opportuna conoscenza. Tali note conterranno, rispetto all'articolo 24 della legge n. 179, l'indicazione degli interventi compiuti dal Ministero presso le regioni per la verifica prevista da detto articolo in ordine alla rendicontazione delle spese effettuate.

Contemporaneamente ci riserviamo di inviare il testo della delibera CER approvata dal CIPE il 21 o il 22 dicembre scorso nella sua totale e definitiva formulazione, che presenta alcune modifiche rispetto anche al testo approvato dalla conferenza Stato-regioni; ritengo quindi giusto che la Commissione - così come è già avvenuto al Senato - ne riceva una copia, sia pure in bozza definitiva, non essendo stata ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Rispetto alla questione degli espropri previsti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, avrò piacere di predisporre una relazione, prima di tutto perché è dovuta una risposta intorno alle critiche sollevate sull'attività del Ministero dei lavori pubblici e in secondo luogo perché già in precedenza il collega **Botta** aveva sollevato tale questione.

Anticipo che la risposta sarà nel senso di specificare l'incredibile iter - sottolineo questa espressione - cui è sottoposto questo regolamento, non per volontà del

Ministero dei lavori pubblici. Il relativo testo, la cui stesura viene affidata dall'articolo 5-bis al mio dicastero previo parere del Consiglio di Stato, è stato predisposto tempestivamente all'incirca - vorrei presentare una relazione scritta proprio per non riportare date inesatte - nel febbraio del 1993. È stato quindi soggetto da parte del Consiglio di Stato ad una richiesta di ulteriori pareri da parte di altre amministrazioni, che nulla hanno a che vedere con la normativa in oggetto e che tuttavia ne impediscono l'emanazione. Dopo aver chiesto il parere del Ministero di grazia e giustizia e aver portato la questione alla sua attenzione per ricevere una risposta che è pervenuta a settembre, ci troviamo di fronte ad un nuovo parere del Consiglio di Stato, che a nove mesi di distanza mette in circuito il regolamento, se non ricordo male, presso cinque o sei ministeri. Pertanto, se la danza è iniziata, non so quando si chiuderà.

**PRESIDENTE.** Sospendiamo la seduta in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni I e V.

**La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12,40.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, in data odierna, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e, che, in pari data, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con l'osservazione che l'articolo 5 potrebbe determinare effetti negativi sul fabbisogno.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dai seguenti:

« 1. Ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità di edilizia agevolata di cui al medesimo

articolo 22, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, pari a lire 10 miliardi per il 1994, a lire 20 miliardi per il 1995 e a complessive lire 750 miliardi per gli anni dal 1994 al 2020, secondo quanto previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni del capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il 1993.

*1-bis.* Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-ter.* Il CER e le regioni sono autorizzati a programmare e ad impegnare le disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 1.

*1-quater.* Le singole annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma 1 sono corrisposte alla Cassa depositi e prestiti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui le regioni comunicheranno al CER l'avvenuto avvio dei programmi.

*1-quinquies.* Per consentire alla Sezione autonoma di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di porre a disposizione delle regioni le somme ad esse eventualmente occorrenti per la concessione dei contributi in anticipo rispetto alla corresponsione effettuata ai sensi del comma 1-quater, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, con la procedura di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ».

2. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, è annessa la tabella A di cui all'allegato I alla presente legge.

L'8ª Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta tale soppressione.

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dai seguenti:

« 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del cinque per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1994. Al relativo onere, pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1994-1996 e a complessive lire 250 miliardi per gli anni dal 1994 al 2018, secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla presente legge, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

*5-bis.* Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, è annessa la tabella B di cui all'allegato II alla presente legge.

L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di quello precedente, è diventato articolo 1:

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:

« 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. All'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: « sia deliberata » fino a: « dei soci iscritti » sono sostituite dalle se-

guenti: « sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti ».

2. Il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è differito al 31 dicembre 1994.

L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito della soppressione di un articolo precedente, è diventato articolo 2:

ART. 2.

1. All'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: « sia deliberata » fino a: « dei soci iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti ».

2. Le Regioni hanno la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

*(È approvato).*

L'articolo 4, che a seguito della soppressione di un precedente articolo è diventato articolo 3, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. Per la concessione di un contributo straordinario in conto capitale a favore di cooperative di abitazione a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate, è autorizzata la spesa di lire 20

miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, per il medesimo anno.

2. Il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'entità dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la loro concessione.

L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato lo ha soppresso.

Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta tale soppressione.

L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

#### ART. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

« 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti ».

**RAMON MANTOVANI.** Signor presidente, desidero fare una dichiarazione di voto sull'articolo 4. Tale articolo prevede che gli ex fondi Gescal, di cui alla legge n. 60 del 1963, siano destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti. In parole povere, per l'ennesima volta gli ex fondi Gescal vengono assegnati ad imprese di costruzione private. Per tale motivo, il

mio gruppo è decisamente contrario a tale articolo ed esprimerà un voto negativo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

*(È approvato).*

L'8<sup>a</sup> Commissione del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 5.

1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q).

*(È approvato).*

Avverto che le tabelle A e B, di cui agli articoli 1 e 2 nel testo della Camera, risultano soppresse a seguito delle modifiche apportate agli articoli stessi.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**RAMON MANTOVANI.** Il disegno di legge al nostro esame si inserisce in una serie di provvedimenti concernenti il problema dell'abitazione nel nostro paese. La possibilità di varare una legge seria che riguardasse il problema dell'edilizia residenziale pubblica è stata boicottata dal Governo (come risulta chiaramente oggi,

giorno in cui stiamo tenendo quella che probabilmente sarà l'ultima seduta in sede legislativa della nostra Commissione in questa legislatura) e questo ci ha posto in condizione di intervenire con provvedimenti specifici che riguardano, guarda caso, la sola alienazione degli alloggi, siano essi di edilizia residenziale pubblica oppure, come in questo caso, di cooperative a proprietà indivisa. Non vi è invece alcuna sicurezza per quanto riguarda il fondo sociale che si era inteso costituire con la legge-quadro in discussione presso questa Commissione, né vi è alcuna sicurezza che in questo paese potrà ripristinarsi un reale mercato degli alloggi. Sono quindi contrario per principio a discutere sempre e soltanto provvedimenti recanti l'alienazione di alloggi fino ad ora locati oppure in situazione di proprietà indivisa. Quest'ultima è una formula originale che io ritengo molto valida e degna di essere difesa e valorizzata, mentre con il provvedimento in esame si tende sostanzialmente a cancellare questa esperienza, o almeno a ridurla considerevolmente. In una parte consistente del nostro paese esistono migliaia di alloggi a proprietà indivisa e ciò ha consentito a numerose famiglie, che non avrebbero potuto singolarmente acquistare la proprietà di un'abitazione, di costruirla e mantenerla in proprietà collettivamente. Tale formula ha risolto, soprattutto in alcune aree metropolitane, come quella di Milano, il grave problema della casa. Con questo progetto di legge consentiamo che dalla proprietà indivisa si passi a quella individuale: in tempi lunghi, ciò aumenterà la tensione abitativa, senza peraltro risolvere i problemi del mercato degli alloggi. In tal modo si finirà per tradire l'intento per cui le cooperative a proprietà indivisa erano nate, ossia quello di far sì che, nel tempo, ogni famiglia italiana disponesse di un'abitazione di proprietà.

Come se ciò non bastasse, con l'articolo 4 viene compiuta l'ennesima manovra riguardante i fondi Gescal, che come sempre sono saccheggianti per finalità assolutamente diverse da quelle per cui

furono istituiti e che derivano dai contributi di una parte soltanto della popolazione, ossia i lavoratori dipendenti. In questo caso, per di più, tali fondi vengono attribuiti non soltanto agli IACP e alle cooperative edilizie, ma anche alle imprese di costruzione: ebbene, credo si tratti dell'ennesimo trucco per prelevare contributi dai lavoratori dipendenti erogandoli, addirittura, non soltanto ad enti pubblici, ma anche ad imprese private.

Per tutti i motivi esposti, preannuncio il voto contrario del mio gruppo sul disegno di legge in esame.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero fare riferimento, in particolare, all'intervento dell'onorevole Mantovani, che mi sembra abbia toccato alcuni punti di significativa rilevanza. In primo luogo egli ha lamentato il fatto che sia stato impossibile giungere all'approvazione della legge-quadro sull'edilizia residenziale pubblica, che pure la Commissione aveva meritevolmente posto all'ordine del giorno di numerose sedute. Ritengo si debba convenire che si è trattato di una notevole carenza in quanto la legislatura si chiude senza che sia stato possibile giungere a definire i contenuti di una riforma quadro della materia.

RAMON MANTOVANI. Non si è trattato di una carenza, di un'impossibilità oggettiva: vi è stata una precisa volontà del Governo, che ha impedito l'esame di quel progetto di legge da parte della nostra Commissione in sede legislativa.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'assenso all'esame in sede legislativa fu negato nel mese di dicembre, quando si pensava che all'interno di quel progetto di legge sarebbe stato disciplinato anche il problema della vendita: una volta risolta tale difficoltà, il Governo dichiarò la sua disponibilità a che si svolgesse in sede legislativa l'esame degli altri due punti. In particolare, mi dolgo del fatto che non sia stato possibile approvare la parte relativa

alla riforma degli IACP, essendo personalmente preoccupato del fatto che il processo delle vendite venga attuato da istituti che sono destinati ad essere riorganizzati e che in molte situazioni, a mio parere, non presentano le caratteristiche necessarie per gestire un piano di vendite pesante quale quello che si prospetta nel nostro paese. A parte queste considerazioni di carattere generale, vorrei far presente all'onorevole Mantovani che, riguardo all'articolo 2, le modifiche introdotte dal Senato si muovono proprio nel senso da lui indicato. Non si è, cioè, inserita una nuova disposizione, bensì modificata quella prevista da questa Commissione, la quale non aveva disposto alcuna limitazione alla proroga al 31 dicembre 1994. Desidero ricordare che in quella sede il Governo manifestò un avviso diverso: do quindi atto al Senato di aver raccolto le preoccupazioni indicate dall'esecutivo, introducendo una griglia di verifica attraverso l'intervento delle regioni. Essendo personalmente convinto che molte cooperative a proprietà indivisa abbiano una storia ed un significato economico tali da dover essere mantenute, confido che le regioni in cui si presenta tale situazione — alludo in particolare alla Lombardia — dimostrino una sensibilità politica che le porti ad operare il vaglio che l'articolo 2, comma 2, affida loro. Ribadisco, quindi, che il Senato ha operato una mediazione interpretativa delle posizioni espresse dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 4, il testo che viene ripristinato è quello inizialmente proposto dal Governo. Vorrei fare però una precisazione: l'articolo in questione dispone la sostituzione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 398 del 1993, ma ovviamente lascia intatti i commi successivi. Se la memoria non mi inganna, il comma 1, così modificato, rimane collegato logicamente e sintatticamente con il comma 2, che prevede un vincolo alla realizzazione di edifici destinati alla locazione, per un periodo di otto anni. Pertanto, la finalità che si vuole raggiungere con questa modifica non è

quella di una liberalizzazione degli interventi con contributi a perdere, a favore di imprese di costruzione, di cooperative edilizie di abitazione o di consorzi fra i soggetti suddetti, ma solamente quella di dare un incentivo alla realizzazione di quella politica della casa che il Parlamento ha già avviato, estendendo i contributi anche agli interventi di nuova edificazione, ma sempre all'interno di un regime convenzionato di locazione, destinato a perdurare come minimo per otto anni.

Per quanto riguarda l'articolo 5, mi permetto di ribadire la precisazione già fornita nel mio precedente intervento: quello in esso indicato è un fondo, ammontante complessivamente a circa 60 miliardi, che si riferisce ad interventi previsti nel 1986 per i quali sono stati finora utilizzati soltanto 4 miliardi. Il Ministero dei lavori pubblici ha quindi ritenuto opportuno raccomandare al Senato — che ha raccolto tale suggerimento — la necessità di utilizzare questa giacenza per programmi finalizzati all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge n. 457 del 1978, ossia per particolari ragioni di urgenza. A questo proposito disponiamo già di un programma di interventi concreti e immediati che vanno incontro alle esigenze di alcuni grandi comuni.

Fatte queste precisazioni, credo di poter chiedere all'onorevole Mantovani non già di rivedere la sua posizione, ma di accogliere i chiarimenti espressi dal Governo in relazione agli articoli 2 e 4. Pur avendo il Governo, nella sua collegialità, negato l'assenso all'assegnazione a questa Commissione in sede legislativa di una legge-quadro sulla materia, ritengo personalmente di aver dato dimostrazioni di impegno nei confronti dell'esigenza — da affidare, ormai, alla prossima campagna parlamentare — di intervenire nella materia dell'abitazione: è questo l'appello che vorrei lanciare, come promemoria per un futuro lavoro volto ad una riorganizzazione generale che non sia soltanto imperniata sul fondo di rotazione, che anche ieri si era proposto al Senato di

inserire nel testo in esame, la cui modesta cornice non è sembrata però adeguata alla disciplina di una problematica così vasta.

**PRESIDENTE.** Desidero conclusivamente riconoscere che quello della casa è uno dei problemi che questa Commissione non è riuscita a risolvere, ma che certamente, per la sua natura assolutamente prioritaria, il nuovo Parlamento dovrà affrontare con sollecitudine.

**RAMON MANTOVANI.** Signor presidente, desidero rapidamente intervenire per rispondere alle sollecitazioni che mi sono state rivolte dal sottosegretario Cutrera. Riconosco che egli ha ragione circa l'articolo 4, ma ciò non fa mutare il mio parere, perché il fatto che con gli ex fondi Gescal vengano finanziati interventi di recupero edilizio e di nuova edificazione di abitazioni che rimarranno in locazione per otto anni mi conferma nel giudizio che si tratti sostanzialmente di un regime transitorio volto non ad incentivare il mercato della locazione, bensì a dirigersi verso il regime della proprietà individuale degli alloggi. Pur accettando i chiarimenti del sottosegretario Cutrera, pertanto, mantengo la mia posizione.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

#### Votazione nominale.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sul disegno di legge oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica » (Approvato dall'VIII Commissione permanente della Camera e modificato dall'8ª Commissione permanente del Senato) (1684-ter-B):

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti ..... | 27 |
| Maggioranza .....        | 14 |
| Hanno votato sì .....    | 25 |
| Hanno votato no ....     | 2  |

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato sì:*

Baccarini, Bianco, Biricotti, Bonsignore, Botta, Camoirano Andriollo, Campatelli, Cerutti, Cioni, Del Basso, Delfino, Ferrari Franco, Filippini, Galli, Lorenzetti Pasquale, Lusetti, Mengoli, Moiola, Olivo, Paladini, Rinaldi Luigi, Tattarini, Tealdi, Zagatti e Zanferrari Ambroso.

*Hanno votato no:*

Mantovani Ramon e Tripodi.

**La seduta termina alle 13,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 20 gennaio 1994.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO